

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

Fondazione per l'Educazione Finanziaria e al Risparmio

E

Robert F. Kennedy Human Rights – Italia

La Fondazione per l'Educazione Finanziaria e al Risparmio con sede in Roma, P.za del Gesù 49 00186 codice fiscale 97783690585 (di seguito denominata FEduF)

e

L'Associazione Robert F. Kennedy Human Rights – Italia con sede in Via Ghibellina 12 A, 50122 Firenze codice fiscale 08805661009 (di seguito denominata RFK Italia)

PREMESSO CHE

FEduF e RFK Italia condividono, ciascuno nel proprio ruolo e contesto di riferimento, l'interesse per il tema della cittadinanza economica, dell'educazione finanziaria e dei nuovi modelli sociali improntati alla sostenibilità;

FEduF e RFK Italia condividono altresì che la tematica sopracitata ricopra un ruolo fondamentale nella formazione delle giovani generazioni e della cittadinanza in generale per la crescita di una cultura economica che, in riferimento a quanto sancito dall'Art. 47 della Costituzione della Repubblica Italiana, tuteli e garantisca il diritto al risparmio dei cittadini;

FEduF e RFK Italia rvidenziano come espliciti riferimenti a valori e diritti riferiti all'agire economico siano espressamente citati sia in Dichiarazioni e Trattati internazionali oltre che nella Costituzione Italiana agli articoli 2 e 3.

E CONSIDERATO CHE

- la FEduF ritiene che l'educazione finanziaria sia parte integrante del bagaglio culturale indispensabile per la formazione di cittadini consapevoli, nonché per la crescita della democrazia economica e della legalità del Paese;
- [la FEduF] per missione promuove l'educazione finanziaria quale competenza di cittadinanza per affrontare in modo informato e consapevole le scelte economiche;
- [la FEduF] sostiene l'agire economico consapevole come elemento necessario ai fini della costruzione di un progetto di vita ispirato ai valori di sviluppo sostenibile e globale fissati dall'Agenda 2030;
- [la FEduF] promuove l'educazione finanziaria anche attraverso lo sviluppo di progetti speciali con parti terze finalizzati al raggiungimento di specifici segmenti della popolazione;
- [la FEduF] è impegnata nella diffusione di competenze di cittadinanza economica e sostenibilità presso le scuole di tutti gli ordini e gradi a livello nazionale, nell'ambito di un protocollo di collaborazione con il Ministero dell'Istruzione.

- RFK Italia è un'associazione no-profit il cui scopo statutario è quello di promuovere, coordinare e sviluppare ricerche, pubblicazioni, mostre fotografiche, attività di formazione e programmi educativi, studi e convegni di rilevanza nazionale ed europea in materie afferenti alle problematiche della difesa dei diritti umani e civili, dello sviluppo sostenibile, della protezione dell'ambiente e della vita umana;
- [RFK Italia] è ente formatore riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione e del Merito (Dir. MIUR 170/2016);
- [RFK Italia] promuove i valori di cittadinanza attiva e sostenibile, tutela dei diritti umani, lotta a ogni forma di discriminazione e di povertà educativa e abbandono scolastico attraverso corsi di formazione per docenti di scuole di ogni ordine e grado;
- [RFK Italia] promuove iniziative di divulgazione dei principi di cittadinanza attiva e sostenibile, diritti umani e contrasto alle discriminazioni e alle varie forme di povertà educativa anche a mezzo di concorsi per le scuole in collaborazione con enti pubblici e privati.
- la Legge 92/2019 sull'Educazione Civica ha introdotto i diritti umani come nucleo concettuale obbligatorio nelle scuole italiane di ogni ordine e grado, già a partire dalla scuola dell'infanzia, con un curriculum di 33 ore annuali, insieme alla sostenibilità, alla Costituzione, alle carte internazionali e alla cittadinanza digitale;
- la Scuola svolge un ruolo primario nel processo di formazione della persona, da sviluppare nel rispetto della Costituzione e della coscienza storica e di appartenenza alla comunità locale, nazionale ed europea;

FEDUF E RFK ITALIA STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

Obiettivi e finalità

Obiettivo del presente accordo è stabilire una collaborazione che abbia ad oggetto la diffusione dell'educazione finanziaria quale elemento imprescindibile per un pieno sviluppo umano e sociale di ogni cittadino e cittadina, la promozione di una cittadinanza economica responsabile e consapevole, la conoscenza di modelli economici equi, inclusivi e sostenibili anche in ottica di prevenzione dell'esclusione sociale, delle discriminazioni di matrice economica tra donne e uomini e di rafforzamento della solidarietà tra pari e tra le generazioni, nonché della coesione economica e sociale.

Art. 2

Impegni conseguenti alla sottoscrizione

Nell'ambito del presente accordo FEduF e RFK Italia:

- possono organizzare attività formative e partecipative congiunte con i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze, educatori ed educatrici, mondo della scuola, terzo settore ed istituzioni;
- possono promuovere l'interdisciplinarietà dell'educazione finanziaria e dei diritti ad essa collegati con riferimento all'insegnamento dell'educazione civica nelle scuole di ogni ordine e grado anche attraverso specifiche azioni rivolte al corpo docente;

- possono sviluppare iniziative che supportino i cittadini italiani nel corretto utilizzo delle proprie risorse monetarie e non monetarie e nella loro gestione, anche in situazioni di emergenza (perdita di lavoro, malattia prolungata...);
- favoriscono la diffusione di modelli economico-sociali orientati a sostenibilità, risparmio, inclusione e lotta agli stereotipi;
- collaborano per l'individuazione di nuove opportunità di sensibilizzazione del mondo della scuola sui temi dell'educazione alla sostenibilità, dell'educazione finanziaria e dei diritti ad essa collegati;
- partecipano con propri rappresentanti, ove possibile e opportuno, a eventi ed iniziative organizzati nell'ambito della collaborazione tra RFK Italia e FEduF sui temi di reciproco interesse.

Art. 3

Segni distintivi

FEduF e RFK Italia stabiliscono che i rispettivi nomi, loghi, marchi e tutti gli altri segni distintivi potranno essere utilizzati congiuntamente nell'ambito di iniziative e progetti specifici in esecuzione del presente accordo, come seguito naturale del presente accordo, secondo modalità di volta in volta concordate per iscritto tra FEduF e RFK Italia.

Art. 4

Durata e applicazione

4.1. Il presente accordo ha durata triennale e si intende tacitamente rinnovato se una delle parti non comunica diversamente entro trenta giorni dalla scadenza prevista. Ciascuna parte potrà recedere in qualsiasi momento, motivandone le cause.

4.2. Il presente accordo non preclude, per ciascuno dei firmatari, la possibilità di stringere accordi con controparti terze, pubbliche o private, finalizzati alla sensibilizzazione e divulgazione dei temi di rispettivo interesse.

4.3. Per la sua natura prettamente istituzionale, il presente accordo non prevede alcun impegno economico diretto o indiretto per nessuna delle parti.

Art. 5

Riservatezza

5.1. Le Parti convengono di mantenere strettamente confidenziale qualsiasi informazione relativa al presente accordo o ai contenuti dello stesso, nonché qualsiasi altra informazione che le Parti si siano scambiate nel corso dei negoziati concernenti il presente accordo (fatta eccezione per le informazioni che sono nel pubblico dominio e/o che sono comunque disponibili ad una delle Parti senza violazione di obblighi di confidenzialità). La divulgazione di tali informazioni a terzi sarà consentita, previa informativa scritta all'altra parte, solo nella misura in cui sia necessaria per l'adempimento del presente accordo, per adempiere ad obblighi legali o regolamentari cui una delle Parti possa essere soggetta o per la divulgazione a banche, investitori e/o membri del gruppo di cui ciascuna è parte.

5.2. Resta altresì inteso che in caso di cessazione per qualsivoglia motivo del presente accordo, gli obblighi di riservatezza rimarranno in capo alle Parti fino ad un periodo di 2 (due) anni decorrente dalla data di cessazione.

Art. 6

Tutela dei dati

Le Parti si danno reciprocamente atto che, nell'esecuzione del presente accordo, potrà essere necessario comunicare all'altra parte dati personali del proprio management e/o di propri dipendenti e/o collaboratori. A tal riguardo, la parte che comunica tali dati garantisce di agire in conformità alle finalità ed ai termini del trattamento condivisi con tali soggetti e di aver permesso lo svolgimento dei diritti, di cui all'articolo 7 del Regolamento (UE) 2016/679 e delle ulteriori norme applicabili. In ogni caso, ciascuna parte dichiara che il trattamento dei dati personali avverrà nella piena osservanza delle disposizioni di legge vigenti in materia ed esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo e, in particolare, dichiara di applicare misure di sicurezza idonee a proteggere i dati personali ricevuti dall'altra parte contro i rischi di distruzione o perdita, anche accidentali, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta ed a quelle dedotte nel presente accordo. I medesimi dati non potranno essere comunicati a soggetti terzi se non nei limiti di legge ed in relazione alle finalità sopraindicate e potranno venire a conoscenza dei soggetti, nominati quali autorizzati o responsabili del trattamento nonché ai soggetti cui tali dati devono essere comunicati in ossequio a disposizioni di legge o di policy interna (quali ad esempio, Autorità pubbliche, società connesse). I dati medesimi non potranno in ogni caso essere oggetto di diffusione. Le parti si danno reciprocamente atto che ciascuna di esse riveste, in relazione al trattamento dei dati che ricadono nelle attività di rispettiva competenza ai sensi del presente accordo, la qualità di Titolare autonomo del trattamento.

Art. 7

Modello 231 – Codice Etico

RFK Italia, nella conduzione dei propri affari e nella gestione dei propri rapporti, si ispira ai principi contenuti nel Modello di organizzazione ex decreto legislativo 231/01 (il "**Modello**") e del Codice Etico ad esso allegato. La FEduF dichiara di aver preso atto delle previsioni contenute nel Modello organizzativo e nel Codice Etico adottato da RFK Italia, di condividerne i contenuti e di impegnarsi a rispettarli nello svolgimento dell'attività oggetto del presente contratto. La violazione delle disposizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico da parte della controparte potrà comportare, a seconda della gravità dell'infrazione, la risoluzione in danno del presente accordo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 codice civile, fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati a RFK Italia.

Art. 8

Controversie

In considerazione della natura di FEduF e RFK Italia, entrambi i citati soggetti hanno interesse a risolvere bonariamente qualsivoglia controversia dovesse insorgere tra gli stessi in esecuzione del presente accordo. Pertanto, qualora insorgesse un motivo di controversia tra FEduF e RFK Italia, le stesse si impegnano a incontrarsi in via stragiudiziale per negoziare, in buona fede, un accordo bonario. Qualora, trascorsi 60 (sessanta) giorni dall'inizio della procedura di cui sopra, le parti non avessero ancora raggiunto un accordo

bonario, ciascuna sarà libera di agire nelle sedi opportune per tutelare i propri diritti ed interessi. Resta espressamente inteso che nessuna disposizione del presente articolo 8 impedirà a una parte di agire presso le competenti opportunità qualora il rispetto della procedura bonaria di cui al presente articolo comportasse la perdita del diritto ad agire in conseguenza di sopraggiungente decadenza o prescrizione.

Data

Fondazione per l'Educazione Finanziaria e al Risparmio Ass. Robert F. Kennedy Foundation of Italy Onlus